



Il Comune di San Cesario sul Panaro per il 2025 ha approvato, con Delibera di Consiglio n. 74 del 28/11/2024, le stesse aliquote e detrazioni approvate per l'anno di imposta 2024, oltre ad una ulteriore aliquota agevolata di cui al punto 10.

<b>ALIQUOTE IMU 2025</b>			
	<b>Categoria</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
1	Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento	<b>0,55%</b>	€. 200,00
2	Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione.  L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU (art.4 – Agevolazioni – del vigente “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - (articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019”).	<b>0,76%</b>	NO
3	Abitazioni e relative pertinenze, locatate alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono le residenza anagrafica.  L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato e dell'attestato di residenza. (art.4 – Agevolazioni – del vigente “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - (articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019”).	<b>0,68%</b>	NO
4	Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione	<b>1,06%</b>	NO
5	Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	<b>0,96%</b>	NO
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00%</b>	NO
7	Per tutti gli altri terreni agricoli	<b>0,90%</b>	NO
8	Aree fabbricabili	<b>0,98%</b>	NO
9	Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	<b>0,98%</b>	NO
10	Per le unità immobiliari ad uso abitativo (ed alle pertinenze ammesse) oggetto di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi territoriali, rientranti in specifici Programmi, a favore di persone fisiche in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa che la utilizzino come abitazione principale (residenza anagrafica nonché dimora abituale).  L'agevolazione è subordinata alle condizioni indicate all'art. 4 - comma 5 – del vigente “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - (articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019”).	<b>0,40%</b>	NO